

ATP NUORO
Vai Eugenio Montale, 5
08100 – Nuoro (NU)



AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI - NUORO

Lotto I

**Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità
Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
Garanzie Accessorie amministrata a “Libro Matricola”**



General Broker Service S.p.A.

Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 Roma tel. +39 06.830903 fax +39 06.58334546 E-mail : gbs@gbsspa.it

Definizioni comuni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Azienda di Trasporto Pubblico per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
LEGGE	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)	La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
REGOLAMENTO	I regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni
RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
RISARCIMENTO DIRETTO	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzati
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici.
TERZI	Coloro che vengono definiti come tali dall'art. 129 del D.Lgs 209/2005 e s.m.e.i.

La Società

Il Contraente

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Premesso che all'atto di emissione della polizza, la Società fornirà la copertura su propria documentazione per coperture RCA e garanzie accessorie, le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale deroga a quanto disciplinato sulla modulistica e sulle condizioni normative richiamate dalla polizza emessa dalla Società. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato o più favorevole valgono le disposizioni di Legge e le condizioni a stampa della Società Aggiudicataria. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il presente capitolato, la Legge ed i modelli della Compagnia, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta); non è previsto il tacito rinnovo.

E' data facoltà agli Assicuratori di recedere il contratto, ad ogni scadenza annuale, con preavviso scritto di almeno 120 giorni inviato a mezzo raccomandata con avviso ricevimento.

Da parte sua il Contraente può recedere dal contratto alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (Art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Art. 1.12 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un

premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";

- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale non inferiore al 5%. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così articolata:

- sinistri da risarcimento diretto, attivi;
- sinistri da risarcimento diretto, passivi;
- sinistri extra-risarcimento diretto;

Per ciascuno dei tre settori la statistica dovrà indicare:

- il denunciato;
- il riservato (con l'indicazione a "cose" ed a "persone");
- il pagato (con l'indicazione a "cose" ed a "persone")

Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione della tariffa e dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi e/o la tariffa convenuti e riepilogati nell'allegato (prospetto di offerta).

Art. 1.17 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.18 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla

stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La Società

Il Contraente

Art. 2 : Responsabilità Civile Auto

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli riportati nell'**allegato A) Elenco Mezzi e/o** inclusi successivamente.

L'assicurazione copre anche:

- 1) i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo di veicoli in aree private;
- 2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- 3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
- 4) i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- 5) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- 6) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con mezzi o dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
- 7) danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili;
- 8) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
- 9) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento;
- 10) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
- 11) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;

La Società assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali previsti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

Art. 2.2 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale.
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge,
- in caso di dolo del conducente;
- se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 secondo comma del D. Lgs. 209/2005, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2.3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 II comma del Codice Civile, la Società risponde anche del danno che si verifichi entro le ore 24 del 15° dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 2.4 – Formule tariffarie – Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa bonus malus:** prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- b) tariffa fissa:** prevede la variazione in aumento del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 2.5 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione dello stato di rischio per ogni veicolo assicurato in conformità alle disposizioni di legge

Art. 2.6 - Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA al Contraente ovvero, in caso di locazione in leasing, allo stesso locati ovvero intestati a terzi, qualora l'onere dell'assicurazione, per contratto, ricada sull'A.T.P. di Nuoro.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (stagionali) dei veicoli dal Libro matricola richieste dal Contraente; sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni. Per le inclusioni, la garanzia ha effetto dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della Lettera raccomandata A/R, dal fax o e-mail inviati dal Contraente. Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24.00 del giorno di restituzione del certificato/contrassegno assicurativo.

Il premio di ciascun veicolo, in aumento o in diminuzione, potrà essere calcolato in ragione di 1/365 o 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione premio sarà effettuata per ogni anno, entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione del relativo documento contrattuale da parte del Contraente.

La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli per cui la Società emetterà un certificato e un contrassegno.

Le successive inclusioni/esclusioni verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della Società e per i veicoli soggetti a tariffa bonus/malus, le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione avvengano simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Art. 2.7 - Massimali

La presente assicurazione è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 10.000.000,00 per sinistro in caso di danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime

Euro 2.000.000,00 per sinistro in caso di danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime

Si precisa che i massimali sopra indicati, devono intendersi quali importi minimi da garantire, fermo restando che – qualora le Società, nelle proprie tariffe, non dispongano di tali importi - potranno offrirsi/proporri massimali diversi, comunque superiori ai sopracitati, che non daranno tuttavia diritto a priorità nell'aggiudicazione, non formando oggetto di valutazione tecnica.

Art. 2.8 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

- 1) del Contraente proprietario o locatario o del Conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

- b)** se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
- c)** la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.
- d)** se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- e)** se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto e) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

- 2)** del solo Contraente proprietario o locatario del veicolo assicurato:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente proprietario o locatario fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 2.9 – Formula tariffaria

Le condizioni tariffarie saranno quelle dichiarate dalla Società nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Art. 2.10 – Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia dei sinistri deve essere inoltrata alla Società, ai sensi dell' art. 141 del D. Lgs. N. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private".

Art. 2.11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 cc, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la Società lo richieda espressamente.

Art. 2.12 - Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a)** tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b)** il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile, III comma, la Società ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 2.13 – Compilazione offerta

La Società offerente dovrà indicare nell'allegato (prospetto di offerta) al punto 5, il premio complessivo calcolato sulla base delle rispettive classi di assegnazione CU indicate nell'**allegato A**. Inoltre dovrà dichiarare al punto 6 del medesimo allegato la formula tariffaria adottata per settore.

Relativamente agli Autobus

Nel caso in cui la Società intenda adottare per gli autobus la forma tariffaria "Bonus/Malus", dovrà specificare, nell'allegato A "Elenco mezzi", per ogni veicolo assicurato, il premio lordo unitario, calcolato sulla base delle rispettive classi di assegnazione CU indicate. Dovrà, altresì, allegare un prospetto riepilogativo con indicazione degli sconti/aggravi previsti dalle regole evolutive della Società. Ciò, al fine di consentire all'Azienda la puntuale e corretta valutazione del premio offerto.

Nel caso di offerta in tariffa fissa sarà solo necessario riportare nell'**allegato A** "elenco mezzi" il premio lordo unitario per ogni autobus

Autovetture (tariffa Bonus/Malus):

La Società dovrà specificare, nell'**allegato A** "Elenco mezzi", per ogni veicolo assicurato, il premio lordo unitario, calcolato sulla base delle rispettive classi di assegnazione CU indicate. Dovrà, altresì, allegare un prospetto riepilogativo con indicazione degli sconti/aggravi previsti dalle regole evolutive della Società. Ciò, al fine di consentire all'Azienda la puntuale e corretta valutazione del premio offerto.

Nel caso di offerta in tariffa fissa sarà solo necessario riportare nell'**allegato A** "elenco mezzi" il premio lordo unitario per ogni autobus

Autocarri:

La Società dovrà indicare nell'**allegato A** "Elenco mezzi" il premio lordo offerto per tale tipologia di mezzo. Nel caso di stipula del contratto nella forma Bonus/Malus dovrà, altresì, allegare un prospetto riepilogativo con indicazione degli sconti/aggravi previsti dalle regole evolutive della Società. Ciò, al fine di consentire all'Azienda la puntuale e corretta valutazione del premio offerto.

Nel caso di offerta in tariffa fissa sarà solo necessario riportare nell'**allegato A** "elenco mezzi" il premio lordo unitario per ogni autobus.

Successivamente all'avvenuta aggiudicazione, la Società, a cui sarà assegnata la copertura, provvederà a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza, in base a:

- ⇒ **comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare (che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti);**
- ⇒ **esatta situazione di rischio, per ciascun mezzo, in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, maturate al 31/07/2015, per i mezzi per i quali sia stata prevista la forma tariffaria Bonus/Malus.**

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.12 - Clausola Broker.

Art. 1.18 – Tracciabilità flussi finanziari.

Data

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1 CONTRAENTE:	ATP Nuoro Via Montale, 5 08100 Nuoro C.F.: 00087460911
----------------------	-----------------------------------------------------------------

2 DURATA CONTRATTUALE:	dalle ore 24.00 del 31/07/2015 alle ore 24.00 del 31/07/2017 Frazionamento: Annuale
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

3 SEZIONI ASSICURATE:	Responsabilità Civile
------------------------------	------------------------------

4 MASSIMALE GARANTITO: (a tal proposito si rimanda a quanto previsto dall'art. 2.7 del Capitolato tecnico)	Euro 10.000.000,00 per tutti i mezzi assicurati
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

5	OFFERTA (AI FINI DELLA COMPILAZIONE SI RIMANDA ALL'ART. 2.13 DEL CAPITOLATO)
Premio lordo annuo complessivo elaborato sulla base dell'allegato elenco "A" - Elenco Mezzi	EURO (cifre) EURO..... (lettere)

6	
FORMULA TARIFFARIA OFFERTA:	Autobus:..... Autovetture..... Autocarri.....

7 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

8 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi de D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

Il Contraente

Allegato A – Elenco Mezzi (da compilare in base a quanto previsto dall'art. 2.13 del Capitolato ed allegare all'offerta economica)

	Tipologia	Veicolo	Targa	Dati tecnici			Imm	Tariffa in corso	Evidenze ANIA Periodo di osservazione al 31/05/2015							Premio annuo lordo
				Posti	Q.li	CV			09	10	11	12	13	14	CU	
1	Autobus	Bredamenarini Vivacity 2 p	DF428FJ	57			2007	Fissa	00	00	01	NA	00	00		€.....
2	Autobus*	Mercedes sprinter City 65 MT	EC024CJ	30			2010	Fissa	00	00	00	00	00	00		€.....
3	Autobus*	Mercedes sprinter City 65 MT	EC649TC	30			2013	Fissa	00	00	00	00	00	00		€.....
4	Autobus*	Mercedes Citaro K 2p	EC031CJ	88			2010	Fissa	NA	01	00	01	03	00		€.....
5	Autobus*	Mercedes Citaro K 2p	EC032CJ	88			2010	Fissa	NA	00	01	00	04	01		€.....
6	Autobus*	Mercedes Citaro K 2p	EC033CJ	88			2010	Fissa	NA	00	00	02	01	01		€.....
7	Autobus*	Mercedes Citaro K 2p	EC037CJ	88			2010	Fissa	NA	00	00	01	00	00		€.....
8	Autobus*	Mercedes Citaro K 2p	EC038CJ	88			2010	Fissa	NA	01	01	00	01	01		€.....
9	Autobus*	Mercedes Citaro K 2p	EC039CJ	88			2010	Fissa	NA	01	02	01	00	00		€.....
10	Autobus*	Mercedes Citaro K 2p	EC042CJ	88			2010	Fissa	NA	01	04	00	01	01		€.....
11	Autobus*	Mercedes Citaro K 2p	EC043CJ	88			2010	Fissa	NA	00	01	00	01	01		€.....
12	Autobus*	Mercedes Citaro K 2p	EC044CJ	88			2010	Fissa	NA	00	00	00	00	00		€.....
13	Autobus*	Mercedes Citaro K 2p	EC045CJ	88			2010	Fissa	NA	00	03	00	00	00		€.....
14	Autobus*	Bredamenarini Vivacity Plus 2 p	EC146CJ	56			2011	Fissa	NA	NA	00	00	00	00		€.....
15	Autobus*	Mercedes sprinter City 65 MT	EC650TC	30			2013	Fissa	NA	NA	NA	NA	00	00		€.....
16	Autobus*	Bredamenarini Vivacity Plus 2 p	EC143CJ	56			2010	Fissa	NA	NA	NA	00	00	00		€.....
17	Autobus*	Bredamenarini Vivacity Plus 2 p	EC142CJ	56			2010	Fissa	NA	NA	NA	NA	00	00		€.....
18	Autobus*	Bredamenarini Vivacity Plus 2 p	EC145CJ	56			2010	Fissa	NA	NA	NA	00	00	00		€.....
19	Autobus*	Mercedes sprinter City 65 MT	EC182CJ	30			2011	Fissa	NA	NA	NA	NA	00	00		€.....
20	Autobus*	Mercedes sprinter City 65 MT	EC651TC	30			2013	Fissa	NA	NA	NA	NA	00	00		€.....
21	Autobus*	Mercedes sprinter City 65 MT	EC184CJ	30			2011	Fissa	NA	NA	NA	00	00	00		€.....
22	Autobus*	Mercedes sprinter City 65 MT	EC185CJ	30			2011	Fissa	NA	NA	NA	00	00	00		€.....
23	Autobus*	Mercedes sprinter City 65 MT	EC652TC	30			2013	Fissa	NA	NA	NA	NA	00	00		€.....
24	Autobus*	Mercedes sprinter City 65 MT	EC047CJ	30			2010	Fissa	NA	00	00	00	00	00		€.....
TOTALE															€.....	

***APPENDICE DI VINCOLO – Autobus targato(La presente appendice dovrà essere prevista per tutti i mezzi contrassegnati da asterisco)**

Premesso che:

per **Utilizzatore** si deve intendere l'ATP di Nuoro

e che

per Concedenti devono intendersi la Sardaleasing S.p.A: (Mandataria), la B.I.I.S. S.p.A. (Mandante), la Unicredit Leasing S.p.A. (mandante) e la Ubi Leasing S.p.A. (mandante)

La Società assicura sia il Contraente che le Concedenti, in conformità alle norme della Legge, per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto.

Le garanzie saranno operanti nei confronti delle concedenti anche per la tutela legale in caso di citazione in giudizio a seguito di sinistro stradale, salvo che le Concedenti decidano di ricorrere a proprie spese a legali di propria fiducia.

Resta inteso, in ogni caso, che la gestione di tutti sinistri R.C.A. è effettuata dall'Utilizzatore, fatta salva l'ipotesi del perimento del veicolo.

Le garanzie Incendio si devono intendere vincolate a favore delle Concedenti. Resta inteso che, per quanto attiene il valore assicurato per il primo anno sarà pari a quello di acquisto, e negli anni successivi sarà adeguato al fisiologico deprezzamento commerciale.

Ove l'Utilizzatore ritardasse nel pagamento dei premi, potranno provvedere direttamente le Concedenti.

La Società